



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

**n. 15 del 19 aprile 2004**



## **Sommario**

- **Decorrenze vice sovrintendenti: ancora una "non soluzione"**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: sempre i tassi più vantaggiosi**
- **Ricorsi al Giudice di pace contro le contravvenzioni: dichiarata incostituzionale la cauzione**
- **Causa di servizio: i sei mesi decorrono dal momento della consapevolezza della gravità**
- **Circolazione stradale: il ricorso al Giudice di pace è possibile anche dopo il pagamento della contravvenzione**
- **Aggiornamenti concorsi e selezioni, corsi e avanzamenti**

**Decorrenze vice sovrintendenti:  
ancora una "non soluzione"**

Con la circolare n. 557/RS/01/67/1254 dell'8 aprile 2004 scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha formalmente reso noto di essersi reso promotore di un'iniziativa che ha l'intento di affrontare le problematiche legate alla decorrenza della nomina della promozione alla qualifica di vice sovrintendente dei frequentatori del 18° corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

Prima di entrare nel merito della questione riteniamo opportuno citare quanto scritto su queste pagine all'inizio di quest'anno (Flash 2/2004), quando per primi individuammo l'incongruenza che forma l'oggetto della nota in argomento ed affermammo che *«è chiara la necessità di individuare correttivi che siano idonei a modulare le decorrenze delle nuove qualifiche **salvaguardando i diritti acquisiti ed evitando spaccature all'interno della categoria**; se è vero che le altre Forze di polizia da sempre effettuano concorsi con cadenza annuale è altrettanto vero che stanno portando a termine la terza tornata dei nuovi concorsi per vice sovrintendente-vice brigadiere»*.

In altre parole non possiamo accettare che si creino ingiustificate disparità di trattamento tra coloro i quali già appartengono al ruolo dei sovrintendenti (e quindi

hanno acquisito dei diritti) e coloro i quali stanno per entrarvi (ed hanno acquisito altri diritti): la salvaguardia dei diritti non può che essere complessiva, non si può pensare di salvaguardare un diritto comprimendone un altro.

Per questo segnalammo immediatamente al Dipartimento della pubblica sicurezza la situazione che si sarebbe venuta a creare, facendo presente con altrettanta chiarezza a quali principi riteniamo ci si debba attenere per giungere ad una reale soluzione, indicando altresì il tipo di intervento che potrebbe garantire la salvaguardia complessiva dei diritti di tutti gli interessati.

Veniamo dunque al problema: «L'art. 24-quater del d.P.R. 335/1982, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 – spiega la circolare - stabiliva che i vincitori del concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti dovessero conseguire la nomina a tale qualifica nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del prescritto corso di aggiornamento e formazione professionale con decorrenza dalla data di fine del corso stesso.

*In base alla citata disposizione, i vincitori del concorso interno a 2000 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, indetto il 3 luglio 1999 (l'ultimo bandito ai sensi di detta normativa), sono stati nominati a tale qualifica con decorrenza 8 maggio 2001, data di fine corso.*

*Successivamente – prosegue la ministeriale - l'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, nell'introdurre il principio della annualità dei concorsi per l'accesso a detta qualifica, ha disposto che i vincitori conseguano invece la nomina con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione professionale».*

Ed è proprio su questo particolare aspetto che per noi occorre soffermarsi con attenzione: l'introduzione del principio dell'annualità nell'art. 24-quater d.lgs. 197/1995 non è altro che l'estensione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente di un principio affermato a partire dal citato d.lgs. 197/1995 per tutti gli altri concorsi interni riservati agli appartenenti al ruolo o alla qualifica immediatamente sottostanti: conseguono la promozione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze gli appartenenti al ruolo dei collaboratori-operatori tecnici promossi alla qualifica di vice revisore tecnico, nonché gli ispettori capo-periti tecnici capo promossi alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.-perito tecnico superiore e gli appartenenti ai ruoli dei commissari-direttori tecnici promossi alla qualifica di primo dirigente-primo dirigente tecnico.

Inoltre il principio di annualità nel bandire i concorsi è stato nei fatti applicato anche per i concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente espletati dopo che, nel 1996, è stata portata a compimento la fase transitoria prevista dal citato d.lgs. 197/1995 e prima di quelli attualmente in corso, relativi alle vacanze rilevate al 31.12.2000; nel triennio 1997-1999 sono stati infatti banditi tre concorsi, rispettivamente in data 24.2.1997 (15° corso), 31.7.1998 (16° corso) e 3.7.1999 (17° corso).

Appare pertanto evidente che l'enunciazione del principio di "annualità" nell'espletamento del concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente da parte del d.lgs. 53/2001 non è altro che il riconoscimento dell'applicabilità a questo tipo di concorso degli stessi principi vigenti per gli altri analoghi concorsi e che la decorrenza al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze altro non è che un ovvio ed irrinunciabile corollario di tale principio.

E' dunque in tale contesto che si inquadrano la norma transitoria di cui all'art. 12, comma 2 del citato d.lgs. 53/2001 e l'ulteriore novellazione ordinamentale introdotta dall'art. 36 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (cd. Collegato alla Finanziaria

2003) per i concorsi da vice sovrintendente da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000: la modifica ordinamentale abroga la discriminazione che escludeva i partecipanti a questi ultimi concorsi dalla decorrenza giuridica al 1° gennaio 2001; la norma transitoria, nel prevedere che l'Amministrazione è autorizzata *«ad articolare i corsi di formazione secondo la recettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi - prevede altresì che sia - fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli».*

*«Per effetto delle descritte innovazioni, quindi, - osserva la circolare - i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, banditi per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2000 (5.464 dipendenti provenienti dal ruolo degli assistenti e agenti), otterranno la nomina giuridica della nuova qualifica dal 1° gennaio 2001, data antecedente a quella dalla quale è decorsa la nomina dei vincitori del citato concorso bandito il 3 luglio 1999.*

*Per evitare che si verifichi tale paradosso, - conclude la nota - si comunica che l'Ufficio legislazione e affari parlamentari è già stato interessato affinché, in occasione dell'emanazione del primo provvedimento utile, sia inserita una apposita norma finalizzata a modificare il "comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53" (come modificato dell'art. 36 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).*

*In particolare dopo le parole "concorso per titoli" si intendono aggiungere le seguenti: "e la decorrenza giuridica dal 9 maggio 2001"».*

Va detto subito e con chiarezza: non condividiamo la proposta nei termini in cui è stata formulata.

Quale sarebbe, infatti, la conseguenza di questo intervento normativo?

E' semplice: gli assistenti capo che stanno frequentando il corso si vedrebbero attribuire la promozione con una decorrenza posteriore di oltre cinque mesi rispetto a quella cui, in base alla normativa vigente e per i motivi sopra descritti, hanno acquisito il diritto; stessa sorte subirebbero gli altri assistenti capo che si accingono a frequentare il corso e gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti che supereranno il concorso che sta per essere bandito per la restante percentuale di posti vacanti al 31 dicembre 2000.

Cambiare le regole del gioco mentre si disputa la partita non è paradossale quanto il sovrapporsi delle decorrenze?

Il rispetto di un diritto acquisito può essere contrapposto al rispetto di un altro diritto acquisito, creando una spaccatura tra il personale interessato?

No, assolutamente no.

La soluzione esiste, è semplice e l'abbiamo indicata con chiarezza: in virtù dei principi sopra enunciati è possibile evitare paradossi *senza posticipare* la decorrenza del 18° corso, *bensi anticipando* la decorrenza dei corsi relativi ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995.

D'altro canto è proprio un attento studio della normativa che suggerisce questa soluzione: la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze è prevista dall'art. 2, comma 4, d.lgs. 197/1995 (nel testo modificato dall'art. 2, d.lgs. 53/2001 e mediante l'introduzione dell'art. 24-quater, d.P.R. 335/1982); l'art. 23 del citato d.lgs. 197/1995 prevede che le disposizioni contenute nel 197/1995 medesimo *«si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data»;* tutto il personale che ha vinto i concorsi da vice sovrintendente indetti il 24.2.1997 (15° corso), il 31.7.1998 (16° corso) ed il 3.7.1999 (17° corso) era "comunque in servizio" al 1° settembre 1995, dovendo essere in possesso di un'anzianità di servizio

di almeno quattro anni per poter partecipare ai citati concorsi.

Solo percorrendo questa strada verrebbero salvaguardati *tutti* i diritti acquisiti e, per questo, è solo questa la strada che può essere condivisa dal Siulp.

La circolare ed i bandi di concorso citati sono consultabili nell'area "circolari" del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), tutta la normativa nell'area "legislazione".

# FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

## NUOVI TASSI

### Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi.  
Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP  
che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

### Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal  
4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo  
applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di  
30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto  
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE  
**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara  
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

La convenzione tra Ministero dell'interno – Dipartimento della p.s. e Ktesios è stata rinnovata dall'1.1 al 31.12.2004 ed è consultabile sul web Siulp, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it); EuroCQ è l'unica agenzia di settore Ktesios per la Polizia di Stato.

Ricorsi al Giudice di pace contro  
le contravvenzioni: dichiarata  
incostituzionale la cauzione

Da oggi si potrà proporre ricorso innanzi al Giudice di pace senza la necessità di versare la salatissima cauzione prevista dall'art. 204-bis del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (recante "Modifiche ed integrazioni al codice della strada"), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.

La recente innovazione prevedeva infatti che chi presentasse ricorso dovesse versare un importo pari nella metà del massimo edittale previsto per la condotta sanzionata, mentre in linea generale la sanzione che viene irrogata dall'organo accertatore è pari al minimo e, se il pagamento avviene entro i sessanta giorni dalla notifica, esso è ammesso nella misura ridotta pari alla metà.

La norma è stata recentemente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 114/2004 che ha ribadito che «Il principio, secondo il quale tutti possono agire in

*giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, - e, pertanto - deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali»* (cfr. C. cost., sentenza n. 67 del 1960).

Alla luce di tale principio - osserva l'alto consesso - deve ritenersi che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285 del 1992 finiva con il pregiudicare ai cittadini meno facoltosi l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita.

Il problema - non nuovo nella giurisprudenza della Corte - della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenze (anche di natura economica) a carico di coloro che tale tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della distinzione fra gli oneri che sono *«razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»*, da ritenere evidentemente consentiti, e quelli che tendono, invece, *«alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette»*, i quali - conducendo al risultato *«di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale»* - incorrono *«nella sanzione dell'incostituzionalità»* (cfr. sentenze n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001).

Vanno considerate sia l'entità economica dell'esborso, superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai trasgressori, sia soprattutto le modalità di assolvimento dell'onere economico *de quo*, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all'avente diritto.

Deve inoltre osservarsi che l'imposizione in via generalizzata del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali non è in nessun modo funzionale alle esigenze del processo e si risolve in un ostacolo, anche per l'ammontare dell'esborso che finisce per scoraggiare l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Risulta pertanto evidente - conclude il Giudice delle leggi - la violazione dei parametri costituzionali, sia sotto l'aspetto della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l'aspetto della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a *«gratuità»* e *«massima semplificazione per le parti»*, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'area "giurisprudenza" del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Causa di servizio: i sei mesi decorrono dal momento della consapevolezza della gravità

La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità va presentata entro sei mesi dal momento in cui il dipendente ha avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, cioè dal momento in cui il dipendente stesso abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1120/2004, accogliendo il ricorso proposto dal sig. I., ex agente della Polizia di Stato, avverso il provvedimento ministeriale col quale, a causa della ritenuta tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, gli era stata negata la corresponsione dell'equo indennizzo per un'infermità da cui è affetto.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, già condannata dal Tar Piemonte,

aveva chiesto l'annullamento della sentenza rilevando che l'interessato ha avanzato domanda per il riconoscimento solo in data 11.11.1983, quando cioè il termine semestrale previsto dall'art. 3 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 (ovvero dall'art. 36 d.P.R. 3.5.1957 n. 686 – art. 2, d.P.R. 29.10/2001, n. 461) era già decorso.

A giudizio della citata Amministrazione, infatti, tale termine deve farsi nella specie decorrere dalla data del 15.2.1982, nella quale (come si evince dal foglio matricolare) l'interessato fu posto in congedo a domanda per temporanea inidoneità.

Tuttavia, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo chiarito, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il termine semestrale entro il quale va presentata l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio comincia a decorrere dalla data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l'infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (*ex multis* VI Sez. 27.12.2000 n. 6880 e V Sez. 31.12. 1998 n. 1994).

La situazione dell'interessato oggetto della controversia giurisdizionale era stata nel tempo antitetivamente valutata dai vari organi sanitari (specialistici e non, militari e universitari) intervenuti nel procedimento, i quali hanno formulato in un brevissimo arco di tempo diagnosi ora di completa inidoneità, ora di sostanziale idoneità, ora di idoneità con riserve, in sostanza di volta in volta affermando o negando la stessa esistenza di una patologia.

In un contesto sanitario così indecifrabile anche per gli specialisti è stato ritenuto non congruo ipotizzare che l'ex agente possa aver avuto la percezione intellettiva della malattia, delle non reversibili menomazioni e delle cause invalidanti prima che la C.m.o. di seconda istanza (col parere del 28.10.1983) si fosse risolta a dichiararlo permanentemente inidoneo al servizio.

Applicando il criterio interpretativo sopra descritto al caso in esame il Consiglio di Stato ha pianamente escluso che l'interessato abbia potuto percepire - nel momento in cui ha chiesto un congedo per motivi di salute - l'entità della malattia da lui effettivamente patita e le conseguenze invalidanti da essa discendenti.

Tanto è bastato per rigettare l'appello dell'Amministrazione e condannarla al pagamento di spese ed onorari.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "giurisprudenza".

**Circolazione stradale: il ricorso al Giudice di pace è possibile anche dopo il pagamento della contravvenzione**

Aver provveduto al pagamento della contravvenzione dopo aver perso il ricorso innanzi al prefetto e dopo che quest'ultimo ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non preclude la possibilità di un ulteriore ricorso innanzi al Giudice di pace.

E' quanto ha recentemente stabilito la prima sezione civile della Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 3735/2004, respingendo il ricorso della prefettura di Bergamo contro una sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda di un automobilista contro un'ingiunzione di quel prefetto.

Detta prefettura - ufficio territoriale del Governo, nel ricorso proposto in Cassazione, aveva sostenuto che dall'art. 203 del c.d.s. si evincerebbe che il contravventore potrebbe, in via alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero proporre ricorso al prefetto e che, nel caso di specie, avendo l'utente della strada

prestato acquiescenza all'operato della P.A. con il dare esecuzione al pagamento della sanzione, non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al Giudice di pace.

Secondo la prefettura il ricorso proposto al Giudice di pace dal signor L.M. doveva dunque essere dichiarato improcedibile "atteso che il contesto contravvenzionale era stato già definito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata con l'ordinanza prefettizia poi annullata, come risulta dalla ricevuta di versamento postale dell'8 febbraio 2000"; la Suprema corte ha invece chiarito che la prescrizione dell'art. 203 del c.d.s., la quale impone che il ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto medesimo ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento.

La sentenza è sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "giurisprudenza".

Aggiornamenti concorsi e  
selezioni, corsi e avanzamenti

#### ***Concorsi da commissario***

Dopo il primo rinvio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale - «*Concorsi ed esami*» del 9 aprile scorso, n. 28 sulla G.U. - 4<sup>a</sup> S.S. del 16 aprile, n. 30 il Ministero dell'interno ha comunicato che la pubblicazione dei 5.000 quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 2004, è stata ulteriormente rinviata alla G.U. - 4<sup>a</sup> S.S. del 27 aprile prossimo, data in cui è altresì prevista la pubblicazione del relativo diario.

Per ciò che attiene i partecipanti al concorso interno a 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, in occasione delle prove scritte che si terranno presso l'Ispi di Nettuno nei giorni 29 e 30 aprile prossimi (vedi circolare n. 333-B/12.0.3.04/3755 dell'8 aprile scorso), verrà loro corrisposto il trattamento economico di missione come da disposizioni vigenti.

#### ***Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti***

Si confermano ulteriormente gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine nei confronti di tutti gli idonei ai concorsi per agenti ed ispettori in argomento.

Per quanto riguarda gli aspiranti allievi agenti sulla Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale - «*Concorsi ed esami*» del 16 aprile scorso, n. 30 è stato pubblicato l'avviso della pubblicazione, nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/9-bis del giorno 9 aprile 2004, del decreto ministeriale 3 dicembre 2003; con tale decreto, a seguito del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003, che ha disposto l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, di cui cinquecentocinquanta utilizzando la graduatoria di merito dell'arruolamento in argomento, è stata approvata la graduatoria di merito degli aspiranti che hanno riportato la votazione di 7,75 decimi nati dopo il 31 dicembre 1972, risultati idonei in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e sono stati altresì nominati allievi agenti i primi cinquecentoventisei candidati della predetta graduatoria.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

# FINANZIAMENTI

## *facili, rapidi ed economici*

**NUOVI  
TASSI**

Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

**NOVITÀ**

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.**

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE

**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma